Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 348

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 21 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Marche

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 dicembre 1983, n. **696.**

Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici è concesso un contributo pari al 25 per cento del loro costo al netto dell'IVA.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 32 per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il 31 maggio 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e le imprese artigiane.

Il contributo è concesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato interministeriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dell'ordine ed è successivamente erogato su presentazione della fattura quietanzata.

Le categorie delle macchine operatrici e delle apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla data della predetta delibera del CIPI.

Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo è erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del primo canone e per il restante 50 per cento alla presentazione delle quietanze relative al pagamento per canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano almeno il 60 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.

Ad ogni singola impresa non possono essere concessi complessivamente contributi per un importo superiore a lire 500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600 milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.

E' fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate con il contributo di cui alla presente legge per un periodo di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.

Il contributo non è cumulabile con quelli previsti da altre leggi statali, regionali o delle province autonome.

Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità esistenti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 2.

Agli oneri relativi all'applicazione degli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, compresi quelli per il funzionamento, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, si provvede mediante la spesa di lire 100 milioni per ciascun anno a valere sulle disponibilità del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della predetta legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Art. 3.

Gli istituti ed aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni.

Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, l'inciso « di cui almeno uno per finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato » è soppresso.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1983

PERTINI

CRAXI — ALTISSIMO — GORIA — LONGO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **697**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

sociologia economica;
complementi di econometria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1983
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1983, n. **698**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 9, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

diritto della famiglia e delle successioni;
diritto delle obbligazioni;
diritto privato dell'economia;
sistemi giuridici comparati;
diritto comparato penale e processuale penale;
diritto amministrativo comparato;
storia delle costituzioni moderne;
informatica giuridica;
diritto degli enti locali;
diritto del commercio internazionale;
giustizia costituzionale;
diritto della spesa pubblico;
storia costituzionale e amministrativa;
diritto dell'impiego pubblico;
diritto dell'informazione e delle comunicazioni di massa;
diritto penale tributario;
politica economica.

Nel medesimo elenco sono altresì soppressi i seguenti insegnamenti:

diritto di famiglia;

contabilità di Stato;

diritto penitenziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1983
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 289

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1983, n. 699.

Determinazione delle date di inizio e di cessazione dell'ora legale per l'anno 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito nella legge n. 436 dell'8 agosto 1980, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Dalle ore due del 25 marzo 1984 alle ore tre (legali) del 30 settembre 1984, l'ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1983

PERTINI

CRAXI — SIGNORILE — ALTISSIMO — FALCUCCI — DE MICHELIS — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1983
Atti di Governo, registro n. 48, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 1983.

Riduzione del contingente di personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da porre a disposizione delle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1979.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1979, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 12 giugno 1979, con cui è stato posto a disposizione delle regioni a statuto ordinario un contingente di personale statale, appartenente ai ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di settantatre unità di cui tre della carriera dirigenziale, venti della carriera direttiva, quarantotto della carriera di concetto e due della carriera esecutiva;

Vista la motivata richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui alle lettere n. 525422 e n. 558612 rispettivamente del 31 marzo 1983 e 24 febbraio 1983, concernenti la modifica dei contingenti assegnati alle regioni Liguria, Marche, Veneto, Molise, Abruzzo e Puglia, nonché la successiva nota del 31 marzo 1983;

Visti gli atti con i quali le predette regioni manifestano le rispettive disponibilità alle variazioni proposte;

Considerato che le unità interessate alle modifiche dei contingenti non risultano ancora inquadrate nei ruoli delle rispettive regioni di destinazione ai sensi dell'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, sezione I, in data 23 gennaio 1981;

Riconosciuto l'interesse pubblico posto a fondamento delle richieste;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da porre a disposizione delle regioni è ridotto da settantatre a sessantotto unità ripartito per carriere e ruoli come segue:

1) *Carriera dirigenziale*:

ruolo del Corpo delle miniere, personale tecnico . . . . n. 3

2) *Carriera direttiva*:

a) ruolo tecnico ad esaurimento del Corpo delle miniere . . . . n. 2

b) ruolo del Corpo delle miniere, personale tecnico . . . . » 13

c) ruolo personale tecnico del servizio geologico . . . . » 5

Totale . . . n. 20

3) *Carriera di concetto*:

a) ruolo del Corpo delle miniere, personale tecnico . . . . n. 42
b) ruolo amministrativo centrale . . . » 1

Totale . . . n. 43

4) *Carriera esecutiva*:

ruolo del Corpo delle miniere, assistenti n. 2

Totale . . n. 2

Art. 2.

Per effetto di quanto disposto col precedente art. 1, il contingente di personale statale da assegnare alle regioni Liguria, Marche, Veneto, Molise, Abruzzo e Puglia, è così rideterminato:

Regione Liguria:

il contingente degli impiegati della carriera di concetto, ruolo del Corpo delle miniere, personale tecnico, consistente in due unità è eliminato;

Regione Marche:

il contingente degli impiegati di concetto, ruolo del Corpo delle miniere, personale tecnico, consistente in una unità è eliminato;

Regione Veneto:

il contingente degli impiegati di concetto, ruolo del Corpo delle miniere, personale tecnico, è ridotto da tre ad una unità;

Regione Molise:

il contingente degli impiegati di concetto, ruolo del Corpo delle miniere, personale tecnico, consistente in una unità è eliminato;

Regione Abruzzo:

il contingente degli impiegati della carriera direttiva, ruolo del Corpo delle miniere, personale tecnico, consistente in una unità è eliminato;

Regione Puglia:

a) il contingente degli impiegati della carriera direttiva, ruolo del Corpo delle miniere, personale tecnico, è elevato da due a tre unità;

b) il contingente degli impiegati della carriera di concetto, ruolo del Corpo delle miniere, personale tecnico, è elevato da due a tre unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1983

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
SCHIETROMA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANFREDI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
AVELLONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1983
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 346

(6770)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 1983.

Assegnazione di quote di produzione di zucchero al Gruppo saccarifero veneto.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare l'art. 25, ai sensi del quale in Italia possono essere effettuati dei trasferimenti di quote *A* e di quote *B* in base a progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola e del settore saccarifero;

Visto il regolamento (CEE) n. 193 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 336 del 7 dicembre 1981, relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio, ai sensi degli articoli 24 e 25 del citato regolamento (CEE) n. 1785/81, da ultimo modificato dal decreto ministeriale del 4 novembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1982, relativo all'assegnazione di una quota di zucchero al « Gruppo Cavarzere produzioni industriali - Società italiana per l'industria degli zuccheri e società generale di zuccherifici » in breve « CIG », a partire dalla campagna 1982-83;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed il derivato Piano agricolo nazionale pluriennale predisposto dal CIPAA in data 13 dicembre 1979 ed approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 1979;

Considerato che il processo di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero nazionale, i cui orientamenti sono stati delineati nel richiamato piano agricolo nazionale, deve perseguire, tra l'altro, l'obiettivo dell'adeguamento delle strutture alle esigenze della bieticoltura nelle singole zone e dell'economica conduzione degli impianti;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di favorire gli accorpamenti di quelle società, i cui collegamenti sul piano tecnico, economico e strutturale configurano un'entità produttiva integrata;

Considerato che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 193/82, nel contesto dei progetti di ristrutturazione di cui al citato art. 25 del regolamento (CEE) n. 1785/81, consente tale possibilità, a condizione che le società interessate rispondano in solido degli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole;

Vista la nota in data 30 maggio 1983, con la quale la Società generale di zuccherifici ha comunicato l'avvenuta cessione, dello zuccherificio di Rendina, alla Società saccarifera del Rendina S.p.a., con sede in Padova;

Visto l'atto rogito dott. La Rosa Salvatore, notaio in Padova, in data 22 febbraio 1983, repertorio n. 41003, raccolta n. 7790, registrato in Padova il 24 febbraio 1983, relativo alla costituzione della Società saccarifera del Rendina S.p.a., con sede in Padova, avente per oggetto lo svolgimento di attività nel settore bieticolo-saccarifero;

Considerato che, con il citato atto rogito, la Società generale di zuccherifici ha ceduto alla Società saccarifera del Rendina l'unità tecnica costituita dallo zuccherificio di Rendina (Melfi), la cui gestione è assunta direttamente dalla citata società del Rendina;

Vista la nota del 1° settembre 1983, con la quale la Società Cavarzere produzioni industriali S.p.a., con sede in Padova, ha comunicato, in nome e per conto anche delle altre società costituenti il gruppo « CIG », la delibera di confluenza in detto gruppo della Società saccarifera del Rendina, in sostituzione della Società generale di zuccherifici;

Visto l'estratto notarile, dott. Giorgio Piovan notaio in Padova, della delibera del consiglio di amministrazione 31 agosto 1983, con la quale la Società saccarifera del Rendina ha assunto in forma solidale con la Società Cavarzere produzioni industriali S.p.a. e la Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., tutte le obbligazioni nascenti dalla regolamentazione comunitaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 193/82;

Considerato che, pertanto, la Società saccarifera del Rendina risulta collegata sul piano tecnico, economico e strutturale con le citate società Cavarzere produzioni industriali e italiana per l'industria degli zuccheri, in sostituzione della Società generale di zuccherifici e che risultano rispettate tutte le condizioni previste dal più volte richiamato art. 9 del regolamento (CEE) numero 193/82;

Considerata, quindi, l'opportunità di modificare il citato decreto 27 febbraio 1982, a partire dalla campagna di commercializzazione 1983-84;

Decreta:

Le quote di produzione per q.li 2.974.936 di zucchero *A* e per q.li 796.452 di zucchero *B* assegnate con il decreto ministeriale 30 novembre 1981, citato in premesse, da ultimo modificato dal decreto ministeriale 4 novembre 1983, al « Gruppo Cavarzere produzioni industriali - Società italiana per l'industria degli zuccheri e società generale di zuccherifici » in breve « CIG », sono assegnate, a partire dalla campagna di commercializzazione 1983-84, al « Gruppo Cavarzere produzioni industriali - Società italiana per l'industria degli zuccheri e società saccarifera del Rendina » in breve « Gruppo saccarifero veneto ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1983

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(6787)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 dicembre 1983.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 1982 (quadriennali), 1° luglio 1982 (biennali e quadriennali), 1° gennaio 1983 (biennali e quadriennali) e 1° luglio 1983 (triennali e quinquennali) relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1984 e scadenza 1° luglio 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 263384/66-AU-6 del 16 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1982, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 4459/66-AU-14 del 19 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° luglio 1982, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 4460/66-AU-15 del 19 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° luglio 1982, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9676/66-AU-27 del 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, recante un'emissione di CCT biennali con godimento 1° gennaio 1983, fino all'importo di lire 4.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 9677/66-AU-28 del 16 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 350 del 22 dicembre 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° gennaio 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 711506/66-AU-39 del 18 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 3.200 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 711507/66-AU-40 del 18 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° luglio 1983, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente elevato a lire 3.400 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1984 e scadenza 1° luglio 1984;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari:

al 9,19584% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982;
all'8,59584% per i CCT biennali 1° luglio 1982;
al 9,19584% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;
all'8,59584% per i CCT biennali 1° gennaio 1983;
al 9,19584% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;
all'8,69584% per i CCT triennali 1° luglio 1983;
al 9,19584% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° luglio 1984 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari:

al 9,20% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982;
all'8,60% per i CCT biennali 1° luglio 1982;
al 9,20% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;
all'8,60% per i CCT biennali 1° gennaio 1983;
al 9,20% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;
all'8,70% per i CCT triennali 1° luglio 1983;
al 9,20% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 263384 del 16 dicembre 1981, n. 4459 e n. 4460 del 19 giugno 1982, n. 9676 e n. 9677 del 16 dicembre 1982, n. 711506 e n. 711507 del 18 giugno 1983, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1984, è determinato nella misura:

del 9,20% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 5;

dell'8,60% per i CCT biennali 1° luglio 1982, emessi per lire 4.000 miliardi; cedola n. 4;

del 9,20% per i CCT quadriennali 1° luglio 1982, emessi per lire 1.000 miliardi; cedola n. 4;

dell'8,60% per i CCT biennali 1° gennaio 1983, emessi per lire 4.000 miliardi; cedola n. 3;

del 9,20% per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983, emessi per lire 2.000 miliardi; cedola n. 3;

dell'8,70% per i CCT triennali 1° luglio 1983, emessi per lire 3.200 miliardi; cedola n. 2;

del 9,20% per i CCT quinquennali 1° luglio 1983, emessi per lire 3.400 miliardi; cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.739.200.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 184.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1982;

di L. 344.000.000.000 per i CCT biennali 1° luglio 1982;

di L. 92.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° luglio 1982;

di L. 344.000.000.000 per i CCT biennali 1° gennaio 1983;

di L. 184.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° gennaio 1983;

di L. 278.400.000.000 per i CCT triennali 1° luglio 1983;

di L. 312.800.000.000 per i CCT quinquennali 1° luglio 1983,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

(6719)

DECRETO 16 dicembre 1983.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è prevista la facoltà del Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, da utilizzare anche per l'eventuale rinnovo di buoni del Tesoro poliennali in scadenza nell'anno finanziario o il 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo;

Visto l'art. 1 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto che il 1° gennaio 1984 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% ed i buoni del Tesoro poliennali 18% emessi, rispettivamente, per lire 2.500 miliardi con decreti ministeriali 15 e 16 dicembre 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 352 del 19 dicembre 1978, e per lire 50 miliardi con decreto ministeriale 22 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, per un importo nominale massimo di lire 4.000 miliardi, da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 12% e 18%, di scadenza 1° gennaio 1984 e, per lire 1.450 miliardi, a sottoscrizioni in contanti con facoltà, altresì, alla Banca d'Italia, di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% e 18%, di scadenza 1° gennaio 1984, non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stato tra l'altro fissato in lire centomila nominali l'importo minimo dei titoli di debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/1/006868 del 16 dicembre 1983;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 16% di scadenza 1° gennaio 1986, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 4.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 18%, di scadenza 1° gennaio 1984 e, per lire 1.450 miliardi, a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali 12% e 18%-1984 non rinnovati nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

L'interesse annuo del 16% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 99,25 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni, che sono ripartiti in serie di 10 miliardi di lire ciascuna.

In relazione al primo comma del presente articolo, i possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 18%, di scadenza 1° gennaio 1984, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1984 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 16%, di scadenza 1° gennaio 1986, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1984 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 16% - 1986 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 18%, di scadenza 1° gennaio 1984, si effettua, con l'osservanza dell'art. 34 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1984; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di L. 0,75 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni avranno inizio il 2 gennaio 1984 e termineranno il giorno 13 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti di nominali lire 1.450 miliardi di nuovi buoni sarà effettuato dalla Banca d'Italia, alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 13 gennaio 1984 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 16% annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 18% - 1984 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro il 29 febbraio 1984 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 16% annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1984 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12% e 18%, di scadenza 1° gennaio 1984, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate; saranno compilate separate distinte per i buoni presentati per il rinnovo secondo che si tratti di detti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1984 ovvero di detti buoni del Tesoro poliennali 18% - 1984.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

I buoni al portatore presentati per il rinnovo dovranno essere di importo nominale complessivo pari a lire centomila o ad un multiplo di tale cifra.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12% e 18%, di scadenza 1° gennaio 1984, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari; saranno compilate separate distinte per i buoni nominativi presentati per il rinnovo secondo che si tratti di detti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1984 ovvero di detti buoni del Tesoro poliennali 18% - 1984. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di L. 0,75 per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 5, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

Qualora il capitale nominale dei titoli nominativi esibiti non sia pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra, per ottenerne il rinnovo è necessario che l'esibitore versi contestualmente in contanti la differenza, al prezzo di emissione, occorrente per consentire il rilascio di un titolo nominativo di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori; in tale ipotesi non sono dovuti dietimi di interesse a favore dello Stato.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% e 18% - 1984, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso, semplice o con reinvestimento del relativo capitale, alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12% e 18% - 1984, al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia. Per i titoli nominativi dette filiali verseranno altresì alle sezioni di tesoreria le somme di cui all'art. 9 raccolte per consentire il rilascio di titoli di importo arrotondato alle nominali lire centomila superiori.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni e le somme di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 18% - 1984 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 9 marzo 1984 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 14.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 15.

I buoni del Tesoro poliennali 12% e 18%, di scadenza 1° gennaio 1984, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contanti di cui al precedente art. 7.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1983
Registro n. 50 *Tesoro, foglio n.* 344

(6773)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo internazionale del 1980 sul cacao (Ginevra, 19 novembre 1980)

Il 31 ottobre 1983, in base ad autorizzazione disposta con legge 2 maggio 1983, n. 307, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 giugno 1983, a New York, presso il Segretariato generale delle Nazioni unite, conformemente all'art. 63, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'accordo internazionale del 1980 sul cacao (Ginevra, 19 novembre 1980).

In applicazione di una decisione presa il 30 giugno 1981, in base all'art. 63 (3), l'accordo sopraindicato è entrato in vigore provvisoriamente, sul piano internazionale e per l'Italia, il 1° agosto 1981. (Da parte italiana, la dichiarazione di applicazione provvisoria è stata effettuata il 31 marzo 1981).

(6720)

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1965 recante autorizzazione alla Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1983, registro n. 17 Esteri, foglio n. 93, l'autorizzazione ad acquistare due appartamenti siti in Roma, via della Cisa n. 8, concessa alla Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1965, viene estesa alle porzioni di immobile facenti parte dello stesso fabbricato e consistenti in due cantine ed un magazzino/autorimessa.

(6721)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pavia 24 settembre 1983, l'Università di Pavia è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal dott. Francesco Mingardi, consistente in CCT per un valore nominale di lire 12 milioni oltre i relativi interessi maturati allo scopo di istituire un premio di studio intitolato al dott. Massimo Mingardi da conferire a studenti iscritti alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.

Con decreto del prefetto di Pavia 26 settembre 1983, l'Università di Pavia è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal prof. Paolo Introzzi, consistente in: venti certificati da un milione ciascuno (scad. 1° febbraio 1984 - serie I numeri dal 750639 al 750658); un certificato da 1 milione ciascuno (scad. 1° settembre 1983 serie 2 numeri 164857 e 164858; e la somma di L. 10.923.000 depositata sul conto corrente n. 83, sulla Banca del Monte di Pavia. La donazione dovrà essere destinata alla istituzione di un premio intitolato al prof. Paolo Introzzi da conferire a giovani laureati che si siano dedicati a studi sulle malattie del sangue ed intendano proseguire le ricerche in campo ematologico.

(6646)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Umbra Jolly di Datteri Giancarlo e C., in Ponte Felcino

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 45.420.410 dovuto dalla S.n.c. Umbra Jolly di Datteri Giancarlo, in Ponte Felcino, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6668)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Angera

Con decreto 9 novembre 1983, n. 1911, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del lago Maggiore in comune di Angera (Varese) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5 mappale 3972½ di mq 320 ed indicato nello stralcio planimetrico rilasciato il 18 marzo 1983 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Varese, che fa parte integrante del citato decreto.

(6669)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 16 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1680 —	1680 —	1680,10	1680 —	1680 —	1680 —	1680 —	1680 —	1680 —	1680 —
Marco germanico	606,020	606,020	606 —	606,020	605,85	606,045	606,070	606,020	606,020	606,02
Franco francese	198,330	198,330	198,53	198,330	198,20	198,29	198,260	198,330	198,330	198,30
Fiorino olandese	539,980	539,980	540,35	539,980	539,90	539,95	539,920	539,980	539,980	539,98
Franco belga	29,750	29,750	29,75	29,750	29,75	29,75	29,752	29,750	29,750	29,75
Lira sterlina	2380,400	2380,400	2382 —	2380,400	2376,50	2380,30	2380,200	2380,400	2380,400	2380,40
Lira irlandese	1878,750	1878,750	1880 —	1878,750	1880 —	1879,37	1880 —	1878,750	1878,750	—
Corona danese	167,370	167,370	167,25	167,370	167,35	167,36	167,350	167,370	167,370	167,35
E.C.U.	1367,560	1367,560	1367,56	1367,560	1343,85	1367,56	1367,560	1367,560	1367,560	1367,56
Dollaro canadese	1343,300	1343,300	1345 —	1343,300	—	1343,50	1343,700	1343,300	1343,300	1343,30
Yen giapponese	7,137	7,137	7,1325	7,137	7,135	7,13	7,141	7,137	7,137	7,13
Franco svizzero	758,930	758,930	759,25	758,930	758,65	750,085	759,240	758,930	758,930	758,92
Scellino austriaco	85,840	85,840	85,98	85,840	85,96	85,87	85,910	85,840	85,840	85,84
Corona norvegese	215,520	215,520	215,25	215,520	215,20	215,43	215,350	215,520	215,520	215,50
Corona svedese	206,900	206,900	206,60	206,900	206,65	206,82	206,750	206,900	206,900	206,90
FIM	285,650	285,650	285,25	285,650	285,10	285,45	285,250	285,650	285,650	—
Escudo portoghese	12,680	12,680	12,70	12,680	12,67	12,54	12,700	12,680	12,680	12,68
Peseta spagnola	10,545	10,545	10,53	10,545	10,53	10,69	10,540	10,545	10,545	10,54

Media dei titoli del 16 dicembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	42,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,500
» 6 % » » 1970-85	91,250
» 6 % » » 1971-86	85,850
» 6 % » » 1972-87	81,600
» 9 % » » 1975-90	81,750
» 9 % » » 1976-91	80,750
» 10 % » » 1977-92	80,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	82,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	75,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,850
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,200
» » » Ind. 1- 3-1981/84	99,900
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,125
» » » » 1- 1-1982/84	99,800
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	99,925
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	99,800
» » » » 1- 8-1982/84	99,650
» » » » 1- 9-1982/84	99,625
» » » » 1-10-1982/84	99,625
» » » » 1-11-1982/84	99,850
» » » » 1-12-1982/84	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85	99,500
» » » » 1- 2-1983/85	99,250
» » » » 1- 3-1983/85	99,175
» » » » 1- 4-1983/85	99,225
» » » » 1- 1-1982/86	100,100
» » » » 1- 3-1982/86	99,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,050
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	100,200
» » » » 1- 8-1982/86	99,750
» » » » 1- 9-1982/86	99,950
» » » » 1-10-1982/86	99,725
» » » » 1-11-1982/86	99,725
» » » » 1-12-1982/86	100,025
» » » » 1- 1-1983/87	99,775
» » » » 1- 2-1983/87	99,075
» » » » 1- 3-1983/87	99,550
» » » » 1- 4-1983/87	99,500
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984	99,600
» » » 12 % 1- 4-1984	98,600
» » » 18 % 1- 4-1984	100,175
» » » 12 % 1-10-1984	96,400
» » » 18 % 1- 1-1985	100,550
» » » 17 % 1- 5-1985	100,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,875
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 dicembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1680 —
Marco germanico	606,045
Franco francese	198,295
Fiorino olandese	539,950
Franco belga	29,751
Lira sterlina	2380,300
Lira irlandese	1879,375
Corona danese	167,360
E.C.U.	1367,560
Dollaro canadese	1343,500
Yen giapponese	7,139
Franco svizzero	759,085
Scellino austriaco	85,875
Corona norvegese	215,435
Corona svedese	206,825
FIM	285,450
Escudo portoghese	12,690
Peseta spagnola	10,542

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 229 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 27 settembre 1983, n. 6873/R

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione
1	Alfa farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00556960375, sede in Bologna, via Ragazzi del '99, 5	*Alfamox*		
		blister 8 capsule	23098	27- 2-1974 14- 2-1979
		blister 16 capsule	23098	27- 2-1974 14- 2-1979
		flac. scir. da 60 ml/mg 250/5 ml	23098/A	27- 2-1974 14- 2-1979
		flac. scir. da 60 ml/mg 125/5 ml	23098/A-1	27- 2-1974 14- 2-1979
		gocce mg 125/1,25 ml-flac. × 20 ml	23098/B	27- 2-1974 14- 2-1979
		Eparbase		
		scatola 5 fiale ml 1	9601	8-11-1979
		gocce flac. × 15 ml	9601/A	20-10-1978
		10 flaconcini os × 10 ml	9601/D	8-11-1979
		20 flaconcini os × 10 ml	9601/D	8-11-1979
		30 flaconcini os × 10 ml	9601/D	8-11-1979
		Flupen		
		blister 8 capsule mg 250	22836	30- 6-1973
		blister 16 capsule mg 250	22836	30- 6-1973
		blister 24 capsule mg 250	22836	30- 6-1973
		blister 50 capsule mg 250	22836	30- 6-1973
		blister 8 capsule mg 500	22836/1	20- 4-1979
		blister 16 capsule mg 500	22836/1	20- 4-1979
		blister 24 capsule mg 500	22836/1	20- 4-1979
		blister 50 capsule mg 500	22836/1	20- 4-1979
		flac. da 30 ml scir. mg 125/5 ml	22836/B	20- 4-1979
		flac. da 60 ml scir. 125 mg /5 ml	22836/B	20- 4-1979
		scat. 2 flac. liof. + f. solv. mg 250	22836/A	20- 4-1979
		scat. 3 flac. liof. + f. solv. mg 250	22836/A	20- 4-1979
		scat. 4 flac. liof. + f. solv. mg 250	22836/A	20- 4-1979
		scat. 2 flac. liof. + f. solv. mg 500	22836/A-1	20- 4-1979
		scat. 3 flac. liof. + f. solv. mg 500	22836/A-1	20- 4-1979
		scat. 4 flac. liof. + f. solv. mg 500	22836/A-1	20- 4-1979
		scat. 2 flac. liof. + f. solv. mg 1000	22836/A-2	20- 4-1979
		scat. 3 flac. liof. + f. solv. mg 1000	22836/A-2	20- 4-1979
		scat. 4 flac. liof. + f. solv. mg 1000	22836/A-2	20- 4-1979
		Noctem		
		6 compresse	21775	23- 7-1970
		20 compresse	21775	23- 7-1970
		50 compresse	21775	23- 7-1970
		100 compresse	21775	23- 7-1970
		Redden		
		30 capsule mg 100	23363	30- 9-1976
		30 capsule mg 200	23363/1	30- 9-1976

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione
	Segue: Alfa farmaceutici S.p.a., codice fiscale 00556960375, sede in Bologna, via Ragazzi del '99, 5	*Sincromicyn*		
		8 capsule	21630	20-11-1971
		12 capsule	21630	20-11-1971
		16 capsule	21630	20-11-1971
		24 capsule	21630	20-11-1971
		scir. flac. da 60 ml	21630/A	22- 5-1970
		gocce flacone da 10 ml	21630/B	20-11-1971
		Vasoprin		
		3 fiale da 10 ml	17065/B	1- 3-1971
		10 fiale da 10 ml	17065/B	1- 3-1971
		flacone da 30 ml	17065/C	1- 3-1971
		flacone da 50 ml	17065/C	1- 3-1971
2	Istituto biologico Dessy S.p.a., codice fiscale 00394890487, sede in Firenze, via S. Domenico, n. 107/109	*Cerèbro-Hepatol*		
		flacone da 10 ml	8770/1	5- 5-1962
3	F.I.R.M.A. S.p.a. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini, cod. fisc. 00394440481, sede in Firenze, via di Scandicci, 37	*Firmaepar B* 12 *Cortex* 100 *UCD*		
		6 ampolle liof. + 6 f. solv.	20415/B	11-10-1975 13- 6-1978 24- 3-1980
		Firmaepar B 12 *Cortex* 200 *UCD*		
		6 ampolle liof. + 6 f. solv.	20415/B-1	18- 6-1981
4	Istituto biochimico sperimentale IBIS, cod. fiscale 00424890481, sede in Firenze, via Machiavelli, n. 29/33	*Hepacolina*		
		5 fiale 3 cc.	3221	15- 4-1950
5	LABIF medicinali Zatta S.r.l., codice fiscale 00395270481, sede in Firenze, via Slataper, 10 (già della ditta A. Menarini S.a.s., Firenze, via Sette Santi, 3)	*Cefaplus*		
		1 flac. iniett. mg 250 + f. solv. ml 2	23611/B	29- 7-1981
		1 flac. iniett. mg 500 + f. solv. ml 3	23611/B-1	29- 7-1981
		1 flac. iniett. g 1 + f. solv. ml 4	23611/B-2	29- 7-1981
		12 bustine pediatriche g 3	23611/C	29- 7-1981
		15 bustine pediatriche g 3	23611/C	29- 7-1981
		20 bustine pediatriche g 3	23611/C	29- 7-1981
6	Farge S.r.l., cod. fisc. 00262950108, sede in Genova, via Tortona, 12	*Fargepirina*		
		10 capsule	17255	29- 6-1979
		6 supposte adulti	17255/A	26- 5-1964
		No-Tens		
		30 compresse	19679	15- 5-1962
		Nucleotin 100		
		6 fiale tipo A + 6 fiale tipo B	20811	26- 1-1979
		Nucleotin forte		
		6 fiale tipo A + 6 fiale tipo B forte	20811/1	29-12-1971
		Tiopirin		
		6 supposte adulti	19761	6- 3-1963
		6 supposte bambini	19761/1	6- 3-1963

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione
7	Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., cod. fiscale 00071020085, sede in Sanremo (Imperia), via D. Alighieri, 49	*Citizeta*		
		30 compresse mg 75	24606/A	24- 3-1982
8	ABBOTT S.p.a., cod. fisc. 00076670595, sede in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontinia km 52	*Eritrocina*		
		pomata g 30	7893/C	19-11-1955 17- 2-1969
		pomata oftalmica g 4	7893/D	4- 5-1956 17- 2-1969
		4 supposte 125 mg	7893/I	23- 7-1973
		6 supposte 125 mg	7893/I	23- 7-1973
		Vidalin		
		flac. scir. 90 ml	5293	1-10-1951 3- 7-1959 14-10-1968
		flac. sciroppo 250 ml	5293	1-10-1951 3- 7-1959 14-10-1968
9	Pfizer italiana S.p.a., cod. fisc. 00192900595, sede in Latina, Borgo S. Michele	*Cristal*		
		flacone 10 ml gocce	20638/B	26- 2-1974
10	Duphar B.V. Amsterdam (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Solvay veterinaria S.r.l., cod. fisc. 00278930490, sede in Rosignano Solvay (Livorno), via Piave, 6	*Poulvac IB H* 52 - uso veterinario		
		500 dosi	24088	4-10-1980 28-12-1982
		2500 dosi	24088	4-10-1980 28-12-1982
		5000 dosi	24088	4-10-1980 28-12-1982
		Poulvac IB H 120 - uso veterinario		
		500 dosi	24097	4-10-1980 28-12-1982
		5000 dosi	24097	4-10-1980 28-12-1982
		Poulvac Marek Aut - uso veterinario		
		vaccino vivo liofilizzato flacone da 200 dosi. .	24711	15-12-1982
11	Salisbury Laboratories Inc. Charles City - Iowa (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Solvay veterinaria S.r.l., cod. fisc. 00278930490, sede in Rosignano Solvay (Livorno), via Piave, 6	*Soluvac*		
		vaccino contro la pseudopeste aviare ceppo B/1 e contro la bronchite infettiva 500 dosi	20900	26- 5-1978 1- 2-1983
		vaccino contro l'encefalomielite aviare 500 dosi	22385	15- 5-1972 1- 2-1983
		vaccino contro la pseudopeste aviare ceppo B1 liofilizzato 500 dosi	20889	26- 5-1978 1- 2-1983
12	Biologici Italia, laboratorio chimico farmaceutico S.r.l., cod. fisc. 00249820465, sede in Lucca, via Puccini, 160/A	*Febiol*		
		flacone sciroppo 150 cc	15129/A	11- 8-1958 2- 5-1959

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione
13	Bayer di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., cod. fiscale 05849130157, sede in Milano, viale Certosa, 126	*Periston*		
		5 flaconi da 100 ml	6250	17- 4-1952 11-11-1953
		1 flacone da 500 ml	6250	17- 4-1952 11-11-1953
		Periston N loxobin		
		1 flacone da 100 ml	15271	20- 6-1959
14	Biotrading Co. S.r.l., cod. fisc. 01216230159, sede in Milano, via Pogliaghi, 1	*Cardiovest*		
		6 supposte g 3	15015/B	10- 4-1959
15	Byk Gulden Italia S.p.a., cod. fisc. 00696360155, sede in Cormano (Milano), via Giotto, 1	*Viamal*		
		6 compresse	1088	4- 2-1968
		12 compresse	1088	4- 2-1968
16	AB Astra di Sodertalje (Svezia), rappresentata in Italia dalla ditta Bracco industria chimica S.p.a., cod. fisc. 00825120157, sede in Milano, via E. Folli, 50	*Xylocaina epinefrina 2% speciale odontoiatrica*		
		50 tuboflaconcini ml 1,8	22671/1	25- 6-1981
		100 fiale da ml 1,8	22671/1	25- 6-1981
		1 flacone da ml 50	22671/1	25- 6-1981
		Xylocaina norepinefrina 2% odontoiatrica		
		50 tuboflaconcini × ml 1,8	22671/A	25- 6-1981
		100 fiale × ml 1,8	22671/A	25- 6-1981
		flacone × 50 ml	22671/A	25- 6-1981
17	Istituto De Angeli S.p.a., cod. fisc. 00714730157, sede in Milano, via Serio, 15	*Ticinil*		
		6 fiale × 5 cc	7451/A	9- 2-1953 17-12-1962
		40 g pomata	7451/E	17-12-1962
18	Dompè farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00791570153, sede in Milano, via S. Martino, 12	*Fluifort*		
		flacone sciroppo 150 ml	23834	22- 4-1982
19	*Asid Bonz Und Sohn GmbH di Unterschleissheim* (Repubblica Federale Tedesca), rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia S.p.a., cod. fiscale 00849620158, sede in Milano, via M.U. Traiano, 18	*Biocalan orale*		
		flacone da 100 ml.	21307/A	25- 1-1980
		flacone da 250 ml.	21307/A	25- 1-1980
20	I.S.F. S.p.a., cod. fisc. 00776670150, sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1	*Antidrasi sedativo*		
		20 compresse	15413/A	19-11-1960 12- 8-1976
21	Knoll AG di Liestal (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Knoll S.p.a., prodotti farmaceutici, cod. fisc. 00868480153, sede in Milano, via Soperga, 37/39	*Tavolette Knoll alla paracodina*		
		tubo 20 tavolette	8096/A	17- 9-1953 1- 4-1965

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione
22	Farmitalia-Carlo Erba S.p.a., codice fiscale 00775960156, sede in Milano, via Imbonati, 24	*C-Total*		
		5 boccette + 5 fiale	14181	16- 5-1962
		Rovamicina		
		12 compresse da U.I. 750.000	12322	4- 3-1957 20-11-1967 2- 5-1970 20-11-1972 19- 8-1974 9- 6-1976 11- 3-1977 6- 9-1977 21- 9-1979 8- 2-1983
23	Gruppo Lepetit S.p.a., cod. fisc. 00795960152, sede in Milano, via R. Lepetit, 8/10	*Veramon*		
		bustine 2 compresse	2806	6-12-1978 16-12-1980
		astuccio 6 compresse	2806	6-12-1978 16-12-1980
		tubo 10 compresse	2806	6-12-1978 16-12-1980
		astuccio tascabile 10 compresse.	2806	6-12-1978 16-12-1980
		flacone 20 confetti piccoli	2806/A-1	6-12-1978
		strips 4 confetti	2806/A-1	6-12-1978
24	Lirca S.p.a., cod. fisc. 00738450154, sede in Milano, via Mascagni, 2	*Codeina houdè*		
		60 granuli	6881	9- 8-1952 3- 5-1960
25	Lusofarmaco S.p.a., cod. fisc. 00714810157, sede in Milano, via Carnia, 26	*Conciclina*		
		8 capsule adulti	14440	10-11-1958
26	Mediolanum farmaceutici S.r.l., codice fiscale 01689550158, sede in Milano, via Cottolengo, 31	*Ateroclar*		
		5 fiale liofilizzate + 5 fiale solventi	22891	9-12-1975
		Tiase		
		20 capsule mg 420	24028	5- 8-1980
27	Parke Davis S.p.a., cod. fisc. 00781140157, sede in Milano, corso Matteotti, 8	*Opilon*		
		flacone 50 discoidi da 5 mg	6668	20- 3-1972
28	Profarmi S.r.l., cod. fisc. 02639640156, sede in Milano, via C. Imbonati, 85	*Plexmil* « 500 »		
		5 fiale liof. mg 500 + 5 fiale solv. ml 2	19478	22- 4-1982
29	Ravizza S.p.a., cod. fisc. 00748120151, sede in Muggiò (Milano), via Europa, 35	*Noan*		
		40 confetti da mg 5	19993	15- 5-1962 18- 3-1977
		10 fiale da 1 ml	19993/A	11-11-1967

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione
30	RBS Pharma-Roger Bellon-Schoum, cod. fiscale 00795210152, sede in Milano, via A. Kuliscioff, 6	*Dreimal*		
		30 compresse mg 800	24509	24- 4-1982
		Flumoxal		
		3 flaconi iniettabili g 1	23381	27-12-1980
		3 flaconi iniettabili mg 500	23381/1	27-12-1980
		6 capsule mg 500	23381/A	27-12-1980
		6 capsule mg 250	23381/A-1	27-12-1980
		24 capsule mg 250	23381/A-1	27-12-1980
31	Saita S.r.l., cod. fisc. 00804270155, sede in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi, 131	*Balsaton*		
		flacone sciroppo g 180	12993	22- 7-1959
		Cirenyl		
		8 capsule	21596	1- 3-1971
		10 capsule	21596	1- 3-1971
		flacone sciroppo da 20 ml	21596/A	29-11-1961
		Kemenad		
		10 supposte	15651/A	12- 3-1970
32	Scharper S.p.a. per l'industria farmaceutica, codice fisc. 00823890158, sede in Milano, via Montenapoleone, 27	*Broncovanil*		
		6 fiale da 2 ml	11816	21- 1-1958 17-10-1978
33	Schering AG Berlin - Bergkamen, rappresentata in Italia dalla ditta Schering S.p.a., cod. fiscale 00750320152, sede in Milano, via L. Mancinelli, 7/11	*Bivlar*		
		3 blisters × 21 confetti	23778	25-10-1979
		3 blisters × 28 confetti	23778	25-10-1979
34	Sigurtà S.r.l., cod. fisc. 06507380159, sede in Milano, viale Certosa, 210	*Epatosolvina*		
		flacone sciroppo g 120	18982	17- 8-1961 21- 5-1963 29- 7-1975
35	I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a., cod. fisc. 0335090634, sede in S. Antimo (Napoli), s.s. 7-*bis* km 19,5	*Bentyl*		
		30 compresse × mg 10	7285	14-12-1965
		Bentyl tipo composto		
		15 compresse	7285/A	14-12-1965
		30 compresse	7285/A	14-12-1965
		Merankol		
		20 bustine da g 1	12475/C	3-12-1966 11- 7-1969
		flacone g 120	12475/C	3-12-1966 11- 7-1969
36	Laboratorio biochimico Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 00109210039, sede in Novara, corso della Vittoria, 12/B	*For-Liver*		
		15 flaconcini liof. + 15 fiale solv.	20808/A	30-10-1972
37	Savoma medicinali S.p.a., cod. fisc. 00152270344, sede in Parma, via Baganza, 2	*Carditin Same*		
		5 fiale da 5 cc	19540/A	6- 2-1962
		10 supposte da mg 50	19540/B	6- 2-1962

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione
38	Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.p.a., cod. fisc. 00834640187, sede in Mede (Pavia), corso Cavour, 70 (già della ditta Parke Davis S.p.a., cod. fiscale 00781140157, sede in Milano, corso Matteotti, 8	*Colpovis*		
		30 capsule mg 0,25	20255	26- 8-1963 17- 5-1966 26- 1-1981
39	Laboratori Guidotti S.p.a., cod. fisc. 00678100504, sede in Pisa, via Trieste, 40	*Nicosterolo*		
		30 compresse rivestite	18759	27- 6-1961 8- 2-1975 10- 6-1980
		Pimafucin		
		15 tavolette vaginali	20717	30- 4-1966
40	Biomedica Foscama S.p.a., cod. fisc. 00408870582, sede in Roma, via Tiburtina, km 14,500	*Esafosfina glutammica*		
		flacone g 200 granulare	8783/H	9- 6-1954 5- 5-1962
		Pandebil		
		12 confetti	10241	16- 6-1955 11- 7-1955
		50 confetti	10241	16- 6-1955 11- 7-1955
41	Dima, laboratori biofarmaceutici S.r.l., cod. fiscale 00437050586, sede in Roma, via Ugo Bassi, 20	*Cith*		
		10 fiale 1 cc mg 100	8353	20- 8-1959
		10 fiale 2 cc mg 250	8353/1	20- 8-1959
		10 fiale 5 cc mg 500	8353/2	20- 8-1959
		50 compresse mg 50	8353/A	20- 8-1959
42	Fargal-Pharmasint S.r.l., cod. fisc. 00400400586, sede in Pomezia (Roma), via Pontinia km 28 (già della ditta Neoterapici Benvegna codice fiscale 00123700825, sede in Palermo, via P.E. Giudici, 163)	*Bencef*		
		12 compresse mg 250	24478/A	17- 2-1982
		8 compresse mg 500	24478/A-1	17- 2-1982
43	Fargal-Pharmasint S.r.l. cod. fisc. 00400400586, sede in Pomezia (Roma), via Pontina, km 28	*Novepar*		
		flaconcini os da 20 × 10 mg	16782	2- 7-1982
		Semelin		
		4 capsule mg 100	22253	1- 3-1971
		8 capsule mg 100	22253	1- 3-1971
		10 capsule mg 100	22253	1- 3-1971
		20 ml flacone sospensione	22253/A	1- 3-1971
		30 ml flacone sospensione	22253/A	1- 3-1971
		60 ml flacone sospensione	22253/A	1- 3-1971
44	I.BIR.N. S.r.l., cod. fisc. 00583540588, sede in Roma, via Vertumni, 40/*a*/*b*	*Dossil*		
		5 capsule	22251	1- 3-1971
		8 capsule	22251	1- 3-1971
45	Laser farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 02900100583, sede in Roma, via Panisperna, 66	*Totifen*		
		flacone da ml 100 di sciroppo allo 0,02%	24778/A	13-10-1982

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione	Data di registrazione
46	Neoterapici Benvegna S.r.l., ora Ausonia farmaceutici S.r.l., cod. fisc. 00422940585, sede in Pomezia (Roma), via Laurentina km 24,730	*Complexo vitale*		
		6 flaconcini × 4 ml	750	26- 3-1979
		10 flaconcini × 4 ml	750	26- 3-1979
		10 flaconcini × 4 ml forte	750/1	26- 3-1979
		20 compresse forti	750/A-1	29-11-1980
47	Wellcome Italia S.p.a., cod. fisc. 00407630581, sede in Pomezia (Roma), via del Mare, 36	*Midarine*		
		6 fiale 2 cc da 100 mg	10308	19- 8-1955 20- 6-1959
48	Ripari Gero, istituto farmaco biologico S.r.l., codice fisc. 00050260520, sede in Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84	*Neo cortofen forte*		
		tubo g 15 di pomata	19619/1	7-11-1970
		tubo g 20 di pomata	19619/1	7-11-1970
		tubo g 15 di lozione	19619/A-1	7-11-1970
		tubo g 20 di lozione	19619/A-1	7-11-1970
		tubo g 15 pomata antrax	19619/B-1	7-11-1970
		tubo g 20 pomata antrax	19619/B-1	7-11-1970
49	Teknofarma S.p.a., cod. fisc. 00779340017, sede in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abbadia di Stura, 14	*Teknadone*		
		5 supposte adulti	19063/A	15- 5-1972
50	Vita farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00472250018, sede in Torino via Boucheron, 14	*Seren-vita*		
		20 confetti mg 25	18067/A	5-12-1970
51	Ciba-Geigy S.p.a., cod. fisc. 00826480154, sede in Origgio (Varese), s.s. 233 km 20,500	*Resyl*		
		gocce al 10% flacone × 20 ml	2418/A	12- 9-1949 4- 3-1957 13-10-1971
52	Laboratorio famacologico milanese S.r.l., codice fisc. 01192310124, sede in Caronno Pertusella (Varese), via Monterosso, 273	*Alupir*		
		20 capsule mg 250	21297	9- 2-1970 13-10-1982
		30 capsule mg 500	21297/1	9- 2-1970 13-10-1982
		30 capsule mg 125	21297/A	9- 2-1970 13-10-1982
		Soldesam		
		tubo pomata g 5	19499/A	10-10-1964 31- 7-1967 1- 3-1971
		tubo pomata g 15	19499/A	10-10-1964 31- 7-1967 1- 3-1971
		tubo g 20 pomata	19499/A	10-10-1964 31- 7-1967 1- 3-1971
		tubo g 40 pomata	19499/A	10-10-1964 31- 7-1967 1- 3-1971
		tubo g 50 pomata	19499/A	10-10-1964 31- 7-1967 1- 3-1971
		flaconcino gocce da ml 5	19499/B	27- 2-1967

(6585)

Elenco n. 230 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 10 settembre 1983, n. 6922/R

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
1	Alfa farmaceutici S.p.a., cod. fisc. 00556960375, sede e domicilio fiscale in Bologna, via Ragazzi del '99, n. 5	*Algopent*, in tutte le sue preparazioni e confezioni . . .	23100 23100/1 23100/A
		*Metilepar B*12, in tutte le sue confezioni	9231/1
		Sincrozim, in tutte le sue confezioni	22539
		Vampexil, in tutte le sue preparazioni e confezioni . .	22847 22847/1
2	Pietro Negroni S.p.a., cod. fisc. 00111110193, sede e domicilio fiscale in Cremona, via A. Aglio, 4	*Gastroepatina B*12 *complex*, in tutte le sue preparazioni	808/B-1 808/C
3	Istituto biologico Dessy S.p.a., cod. fisc. 00394890487, sede e domicilio fiscale in Firenze, via San Domenico, 107-109	*Apirogen*, in tutte le sue preparazioni	16968 16968/A 16968/A-1
		Dessylina	14029
		Spasmisolvina, in tutte le sue preparazioni e confezioni .	19339 19339/B
4	Eli Lilly Italia S.p.a., cod. fisc. 00426150488, sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733	*Doloxene*	15668
5	Bruschettini S.r.l., cod. fisc. 00265870105, sede e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo, 6	*Urocalmina*, in tutte le sue preparazioni	9415/B 9415/C
6	Off. farmaceutica Pietro Isnardi e C. S.p.a., cod. fiscale 00080480080, sede e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69	*Sudil*	19233
7	Hoechst AG. di Francoforte sul Meno (Repubblica Federale Tedesca), rappresentata in Italia dalla Hoechst Italia Sud S.p.a., cod. fisc. 00152970661, sede e domicilio fiscale in Scoppito (L'Aquila), s.s. 17 km 22	*Pantocain*	4927
8	Abbott S.p.a., cod. fisc. 00076670595, sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52	*Cofron* 12, in tutte le sue confezioni	6875
		Compocil, in tutte le sue preparazioni	13333 13333/A 13333/A-1
		Dextran 6%, in tutte le sue confezioni	10931
		Hibedox	6909
		Normoson, in tutte le sue preparazioni e confezioni . .	14659 14659/1
		Sorlabilina	5516
		*Sucaryl B*1	9469

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
9	Pfizer italiana S.p.a., cod. fisc. 00192900595, sede e domicilio fiscale in Latina, Borgo S. Michele, s.s. 156, km 50	*Renese R*	20544
10	Biologici Italia S.r.l., cod. fisc. 00249840465, sede e domicilio fiscale in Lucca, viale Puccini, 160/A	*Ascald* 2, in tutte le sue preparazioni	7613/B 7613/B-1
		Pantabol	16106
11	Bayer AG. di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., cod. fisc. 05849130157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126	*Acidol pepsina*	4971
		Baludon, uso veterinario, in tutte le sue confezioni	5652
12	Bayer Italia S.p.a., cod. fisc. 05849130157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126	*Campolon forte*	5731/1
		*Campolon B*12, in tutte le sue preparazioni	5731/A
		Coryfin balsamo	15220
		Endojodina	6069
		*Endojodina B*1	6069/A
13	Bayer AG. di Leverkusen (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Bayer Italia S.p.a., codice fiscale 05849130157, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126	*Impletolo*, in tutte le sue confezioni	5908
		Vaduril, in tutte le sue preparazioni	8472 8472/A
14	Istituto sieroterapico milanese S. Belfanti, codice fiscale 00825190150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22	*Gangrenoso polivalente*, uso veterinario	9157
		Gravormon E, uso veterinario	10375
		Ismisulfa, uso veterinario	8153
		Siero contro la polmonite settica dei vitelli, uso veterinario	9185
		Zimotris	11983
		Zimotris pediatrico, in tutte le sue preparazioni e confezioni	11983/A
15	Biotrading Co. S.r.l., codice fiscale 01216230159, sede e domicilio fiscale in Milano, via Pogliaghi, 1	*Biosulfa*	13118
16	Chemioterapici Milano Chemil S.r.l., cod. fisc. 00757340153, sede e domicilio fiscale in Novate Milanese, via Cavour, 41/43	*Spasmamina*, in tutte le sue preparazioni	19304 19304/A 19304/B
17	Ortho-Pharmaceutical Ltd., Sounderton High Wycombe, Buckinghamshire (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla ditta Cilag S.p.a., cod. fisc. 05823290159, sede in Cologno Monzese (Milano), viale Europa, 51/53	*Aci-gel*, in tutte le sue confezioni	6825
18	Hoechst AG di Francoforte sul Meno, (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Hoechst Italia S.p.a., codice fiscale 00849620158, sede e domicilio fiscale in Milano, via M.U. Traiano, 18	*Defungide*, uso veterinario	21418
		Tonofosfan, uso veterinario	6690/1
19	Inverni Della Beffa S.p.a., codice fiscale 00737110155, sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99	*Gamarex*	20223

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
20	I.S.F. S.p.a., codice fiscale 00776670150, sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1	*Jodopiridossina*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	9567 9567/1 9567/A
21	Lifepharma S.r.l., codice fiscale 05062510150, sede e domicilio fiscale in Milano, viale G. Saso, 15	*Sanacòr*	7895
22	Lirca S.p.a., codice fiscale 00738450154, sede e domicilio fiscale in Milano, via Mascagni, 2	*Colchipirina houdè*	13572
		Neokellina houdè	7958
		Neokellina papaverina houdè, in tutte le sue preparazioni	7958/A 7958/B 7958/C 7958/D
		Sparteina houdè	6470
23	Lusofarmaco S.p.a., codice fiscale 00714810157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26	*Anucet*, in tutte le sue preparazioni	11013 11013/A
		Leardol.	22201
24	Milanfarma S.p.a., codice fiscale 00742380157, sede e domicilio fiscale in Milano, via Frua, 26	*Carboplex*, in tutte le sue confezioni	3068
25	Panthox & Burck, istituto biochimico Italo-Svizzero, codice fiscale 00714700150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Beldiletto, 1	*Ematogeno D*	605
26	Saita S.r.l., codice fiscale 00804270155, sede e domicilio fiscale in Paderno Dugnano (Milano), via dei Giovi, 131	*Colyne*, in tutte le sue preparazioni	2722 2722/A 2722/B
27	Schering S.p.a., codice fiscale 00750320152, sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 7/11	*Sh cortin*	16085
28	Selvi & C. S.p.a., codice fiscale 00814040150, sede e domicilio fiscale in Milano, via Gallarate, 284	*Anemos*	12287
29	Sigurtà S.r.l., codice fiscale 06507380159, sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210	*Emodinamin*, in tutte le sue preparazioni	17734 17734/A 17734/B
		Pantanevril, in tutte le sue confezioni	19698/1
		Riviten, in tutte le sue confezioni	22868
		Vitaci, in tutte le sue preparazioni e confezioni	955/1 955/A-3
30	SPA - Società prodotti antibiotici S.p.a., codice fiscale 00747030153, sede e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8	*Lampoplast jodico*	13235
		Levudose	17695
31	I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano S.p.a., codice fiscale 03350950634, sede e domicilio fiscale in S. Antimo (Napoli), s.s. 7-*bis*, km 19,5	*Clinebronc*	22707
		Idropulmina tetraciclina, in tutte le sue preparazioni .	20306 20306/A 20306/B

Numero d'ordine	DITTA E SEDE	SPECIALITA' MEDICINALE Serie, categorie e confezioni	Numero di registrazione
32	S.I.T. S.p.a., codice fiscale 00834640187, sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), corso Cavour, 70	*Diurazina*, in tutte le sue preparazioni	6380 6380/A 6380/B
		Diutazol	10874
		Diutazol fillina	10874/A
		Guaiavanil, in tutte le sue preparazioni	13757 13757/A 13757/B
		Metapirazone	11982/A-1
		Metiosulfa	7495
		Sedometril	8225/1
		Sulfazen	16481
33	Farmigea S.p.a., codice fiscale 00109820506, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, 2	*Dermocortisolo*, in tutte le sue confezioni e preparazioni	14232 14232/B
		Heparin	10512
34	Istituto opoterapico nazionale, cod. fisc. 00228320503, sede e domicilio fiscale in Pisa, via Contessa Matilde, 24	*Caseal calcico*, in tutte le sue preparazioni	13850 13850/1
35	Biomedica Foscama, industria chimico-farmaceutica S.p.a., codice fiscale 00408870582, sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, km 14,500	*Orofollina*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	4074 4074/1
36	Farmaceutici Locatelli S.r.l., codice fiscale 01541850580, sede e domicilio fiscale in Roma, via Giacinto Carini, 23	*Azobutan*, in tutte le sue preparazioni	13136 13136/A
		Epafitolo, in tutte le sue preparazioni	12568 12568/A
37	Nuovo consorzio sanitario nazionale, codice fiscale MLZPLA 29P 17D 279M, sede e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio, 6	*Diurotensyl*	10298
38	S.I.R., laboratorio chimico-biologici (ora Farmades S.p.a.), codice fiscale 00400380580, sede e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282	*Parvolina B12*, in tutte le sue preparazioni e confezioni	5285/B
39	Squibb S.p.a., codice fiscale 00405630583, sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73	*Steclin V*	11345/C
		Steclin intramuscolare, in tutte le sue preparazioni	11345/D
40	Istituto biologico chemioterapico ABC, codice fiscale 00470340019, sede e domicilio fiscale in Torino, via Crescentino, 25	*Polydon*	5017
		Polydon ritardo, in tutte le sue preparazioni e confezioni	5017/A 5017/B
41	Teknofarma S.p.a., codice fiscale 00779340017, sede e domicilio fiscale in Torino, strada comunale da Bertolla all'Abadia di Stura, 14	*Flodolvit*, in tutte le sue preparazioni	18910 18910/1
		Pantestyl	5271
42	Biosint S.r.l., codice fiscale 00408130938, sede e domicilio fiscale in Campoformido (Udine)	*Niapan*, in tutte le sue preparazioni	17542 17542/A 17542/A-1
43	Prodotti Erma S.r.l., codice fiscale 00543440127, sede e domicilio fiscale in Muceno di Porto Valtravaglia (Varese)	*Ermaciclina-sulfa*, in tutte le sue preparazioni	13274 13274/1 13274/A 13274/C

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programmi nazionali sulla fusione termonucleare. Progetto RFX. (Deliberazione 19 ottobre 1983)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 29 aprile 1980 riguardante l'approvazione del quarto piano quinquennale dell'ENEA, per il 1980-84;

Vista la propria delibera del 4 dicembre 1981, riguardante l'approvazione del piano energetico nazionale;

Vista la propria delibera del 27 gennaio 1982 relativa al piano nazionale di ricerca per l'energia;

Vista la propria delibera del 22 dicembre 1982 che, nell'autorizzare il CNR a dare avvio al progetto finalizzato energetica 2, raccomandava al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di «effettuare una valutazione aggiornata dei progetti nel campo della fusione termonucleare, al fine di ridefinire una strategia nazionale di intervento nel settore e di predisporre le opportune iniziative con particolare riferimento agli aspetti finanziari del problema e tenendo conto delle possibili cooperazioni europee come quella gia assicurata per l'RFX»;

Considerato che il Comitato nella seduta dell'8 giugno 1983, nel procedere ad un primo esame del citato RFX, pur riconoscendone la validità scientifica, subordinava l'eventuale approvazione al reperimento delle necessarie coperture finanziarie;

Considerato che la C.E.E. parteciperà con una quota di lire 17 miliardi, pari al 45% dei costi complessivi a prezzi 1981 dell'RFX, a condizione che il relativo accordo venga formalizzato entro il 19 ottobre 1983;

Visto l'art. 3 della legge 5 marzo 1982, n. 84, che reca norme per l'approvazione o la modifica di programmi pluriennali dell'ENEA;

Vista la nota del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato prot. n. 735607 del 12 ottobre 1983 con la quale viene proposto, ai sensi e per gli effetti del sopra citato art. 3, l'inserimento del progetto RFX tra gli obiettivi programmatici dell'ENEA, con inizio nel quarto piano quinquennale dell'ente;

Vista la nota del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 8358/10.3.3 del 7 ottobre 1983 con la quale viene formulata, ai sensi della citata delibera del 22 dicembre 1982, una proposta programmatica aggiornata nel campo della fusione in linea con la sopracitata nota del Ministro dell'industria;

Preso atto del testo dell'accordo già intercorso tra l'ENEA ed il CNR per il coordinamento del programma fusione trasmesso dai Ministri dell'industria e della ricerca scientifica con le note sopracitate;

Riconfermata la validità scientifica del programma italiano di ricerca nel campo della fusione termonucleare;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

E' approvato l'inserimento del progetto RFX tra gli obiettivi programmatici dell'ENEA, con inizio nel quarto piano quinquennale dell'ente, per un importo di lire 20 miliardi a prezzi 1981, al netto della partecipazione della C.E.E. secondo le modalità indicate in premessa.

Per il biennio 1983-84 al finanziamento delle attività in programma, stimato in lire 5 miliardi, l'ENEA provvederà con le disponibilità finanziarie assegnate dalla legge 18 marzo 1982, n. 85, per il quarto piano quinquennale 1980-84.

Il finanziamento della parte residua troverà copertura nell'ambito del quinto piano quinquennale dell'ENEA, relativo al periodo 1985-89, che sarà sottoposto all'esame del CIPE entro il 1984.

Alla realizzazione del progetto RFX provvederanno l'ENEA e il CNR — attraverso l'istituto gas ionizzati di Padova — secondo le modalità stabilite nell'accordo tra i due enti, citato in premessa.

Raccomanda

che l'ENEA elabori uno studio complessivo di fattibilità per il progetto IGNITOR, anche sulla base del riordino della documentazione esistente, già previsto nell'ambito del progetto finalizzato energetica 2.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LONGO

(6749)

Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per il 1983. (Deliberazione 19 ottobre 1983).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 2 marzo 1963, n. 283, nel testo modificato con legge 30 marzo 1965, n. 330;

Esaminata la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per il 1983, presentata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi del citato art. 2;

Visto l'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Viste le considerazioni del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla citata relazione del presidente del CNR, trasmesse con nota prot. n. 8368/88 del 7 ottobre 1983;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Preso atto degli elementi emersi dalla discussione;

Delibera:

Sono approvate le linee generali della relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia per il 1983, presentata dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;

Raccomanda

al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di sottoporre all'esame del CIPE concrete proposte operative per l'avvio a soluzione dei vari problemi emergenti dalla citata relazione del presidente del CNR, anche d'intesa con altre amministrazioni dello Stato per specifici problemi.

In particolare, dovranno essere considerati prioritariamente i seguenti punti:

formazione professionale, attivando e coordinando principalmente strumenti esistenti nell'ambito delle varie iniziative di ricerca in atto, quali i progetti finalizzati del CNR, i programmi nazionali di ricerca, ecc., in correlazione con altre iniziative proprie di altre amministrazioni;

raccordo operativo e funzionale, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, delle attività di ricerca dell'area universitaria con quelle proprie del CNR;

predisposizione di un regolamento di gestione dei progetti finalizzati del CNR, idoneo per lo snellimento operativo delle procedure.

Roma, addì 19 ottobre 1983

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LONGO

(6750)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Accertamento della sussistenza delle cause per l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Alessi Domenico, con sede in Romano d'Ezzelino (Vicenza) e stabilimento in Spin di Romano d'Ezzelino (Vicenza);

Appiani 2 S.p.a., con sede in Treviso e stabilimento di Oderzo (Treviso);

Appiani G. S.p.a., con sede legale in Treviso, sede amministrativa di Oderzo (Treviso) e stabilimento di Fossalta di Piave (Venezia);

Bignozzi S.p.a. di Bondeno (Ferrara);

Cederna S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Monza (Milano);

Cei elettromeccanica S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Malcontenta (Venezia);

Elettrografite meridionale S.p.a. di Caserta;

Farmochimica reatina S.p.a. di Sulmona (L'Aquila);

F.lli Gallinoro S.n.c. di Napoli-Ponticelli;

Manifattura Efercal S.n.c. di Calcinato (Brescia);

Mannaioni Righetto di Firenze;

Masaccio coop. a r.l. di S. Giovanni Valdarno (Arezzo);

Massoni Guglielmo S.p.a. di Stradella (Pavia);

Motor Junior di Garlasco (Pavia);

O.M.F. - Officina meccanica Fradelloni S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di Macchiareddu Grogastu (Cagliari);

Pep Rose S.p.a. di Borgomanero (Novara);

Singer S.r.l., con sede e stabilimento in Monza (Milano);

Taurus '80 S.r.l. di Ciriè (Torino);

Unitec S.p.a. di S. Nicolò a Trebbia di Rottofreno (Piacenza).

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale delle seguenti società:

A.P.D. - Accumulatori piombo derivati S.p.a. di Ceccano (Frosinone);

Axis S.p.a. di Tavernelle Val di Pesa (Firenze);

Brevetti Gabbiani S.p.a. di Podenzano (Piacenza);

Euroceramica S.p.a. di Anzola Emilia (Bologna);

Istituto Geografico De Agostini di Novara;

M.M. - Manifattura Martini S.r.l. di Empoli (Firenze);

Omim. industriale S.p.a., con sede in S. Donà di Piave (Venezia) e stabilimenti di Musile di Piave e S. Donà di Piave (Venezia);

R.D.B. - Rizzi, Donelli, Breviglieri & C. S.p.a., con sede in Piacenza e unità operative di Piacenza e Pontenure (Piacenza);

R.D.B. Nord S.p.a., con sede e unità centrale in Piacenza, stabilimenti di Pontenure (Piacenza), Lugugnano Val d'Arda (Piacenza), Salsomaggiore Terme (Parma), Beverara (Bologna), Gaggio di Marcon (Venezia) e Mortesins di Ruda (Udine);

R.D.B. prefabbricati S.p.a., con sede e unità di Piacenza e stabilimenti di Valmontana di Monticelli d'Ongina (Piacenza) e Occimiano (Alessandria);

R.D.B. Terracotte S.p.a., con sede in Piacenza e stabilimento di Cadeo (Piacenza);

Silt Nord, società industrie laterizi Tacconi S.r.l., con sede in Terni e stabilimento di Assisi, frazione S. Maria degli Angeli (Perugia);

Tosini S.p.a., con sede in Sarnico (Bergamo) e stabilimento di Paratico (Brescia).

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della società Calzaturificio Sultanino S.p.a., con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia).

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa R.A.S.A. - Realtur S.p.a. di Manfredonia (Bari) per il periodo fino al 5 settembre 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI haaccertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle seguenti imprese:

Corima S.p.a., con sede e stabilimento in Cassano Magnago (Varese) - gennaio 1983-gennaio 1984;

Industria del legno Bosi & C. S.p.a., con sede in Cittàducale (Rieti) e filiali di Roma, Bari e Catania - gennaio 1983-gennaio 1984;

Società mineraria e metallurgica di Pertusola S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Lerici (La Spezia) - febbraio 1983-febbraio 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti degli articoli 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e 1 della legge 24 luglio 1981, n. 390, la sussistenza della crisi aziendale delle seguenti società:

Elettromeccanica Ettore Mascherpa, con sede e stabilimento in Settala (Milano);

Maglificio Fata S.p.a. di Sasso Marconi (Bologna).

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha accertato, ai fini dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 e per gli effetti del primo comma dell'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, la condizione di crisi delle seguenti imprese:

Alivar S.p.a. di Novara, mensa aziendale presso Fiat - OM 1/2 di Modugno (Bari);

Omara S.p.a. di Roma, mensa aziendale presso la ditta Autovox S.p.a. di Roma.

La durata del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese sarà strettamente collegata al periodo di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria delle imprese industriali presso cui vengono svolti i servizi di mensa o ristorazione.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della condizione di crisi nazionale delle aziende del settore fonderie di ghisa e di acciaio di seconda fusione (v. classificazione ISTAT - voce 311.1).

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI non ha ritenuto in condizione di ristrutturazione aziendale l'impresa Sidermeccanica S.r.l., con sede in Novara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di crisi aziendale l'impresa O.M.A.P. di Telve Valsugana (Trento), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società Osci G. & R. Conceria S.a.s. di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale autorizzerà, con propri decreti, l'intervento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti della società Osci G. & R. Conceria S.a.s. sospesi dal lavoro fino alla data della presente delibera.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di ristrutturazione aziendale l'impresa Apis S.r.l. di Arzano (Napoli), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI non ha ritenuto ulteriormente in condizione di crisi aziendale la società Vetreria F.lli De Luca S.n.c. di Arzano (Napoli), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di crisi aziendale la società Europac S.r.l. di Angri (Salerno), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di crisi aziendale l'impresa Cipal S.p.a. di Angri (Salerno), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI non ha riconosciuto in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, le seguenti società:

Cineriz S.p.a. di Roma - 3 maggio 1982;

C.I.E.M. - Minuti Torquato di Minuti Armando di Torgione (Perugia) - 16 novembre 1981;

Charlie Brown di Casalnuovo (Napoli) - 10 gennaio 1983;

S.I.A.R.E.M. di Travacò Siccomario (Pavia) - 15 dicembre 1980.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale, per il periodo aprile-ottobre 1983, delle seguenti imprese facenti capo al Gruppo Zanussi:

Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone;
Zanussi elettromeccanica S.p.a. di Pordenone;
Zanussi metallurgica S.p.a. di Maniago (Pordenone);
Zanussi componenti plastica S.p.a. di Pordenone;
Zanussi elettronica S.p.a. di Pordenone;
Inelco S.p.a. di Orsenigo (Como);
Zeltron S.p.a. di Campoformido (Udine);
Ducati Elettrotecnica S.p.a. di Bologna;
Zanussi climatizzazione S.p.a. di Bassano del Grappa (Vicenza);
Zanussi edilizia industrializzata S.p.a. di Pordenone.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano un'ultima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa Interfan S.p.a.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti limitatamente al periodo settembre 1983-settembre 1984.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano un'ultima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa D'Ambra vini d'Ischia S.p.a., con sede in Napoli e cantina di Forio d'Ischia (Napoli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti limitatamente al periodo agosto 1982-agosto 1983.

Con deliberazione adottata nella seduta del 19 ottobre 1983, il CIPI ha accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza delle condizioni che giustificano un'ultima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dell'impresa I.S.P. - Investimenti speciali e produttività, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria (Napoli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti limitatamente al periodo febbraio 1983-febbraio 1984.

(6755)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modificazione all'ordinanza n. 77 del 22 dicembre 1982. Autorizzazione a fruire di congedi e licenze ordinarie relativi agli anni 1980, 1981, 1982 e 1983 sino al 31 dicembre 1984. (Ordinanza n. 29/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114, che ha disposto la proposta della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata con i poteri e le modalità previste dal decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 1, terzo comma, della citata legge n. 114 del 1983, che ha prorogato per il personale di cui al quinto e sesto comma dell'art. 1 della legge n. 187 del 1982 il termine previsto dal medesimo quinto comma al 31 dicembre 1983;

Visto l'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, che ha disciplinato la fruizione del congedo ordinario da parte di detti dipendenti;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 937, che ha previsto l'attribuzione ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni di ulteriori giornate di riposo;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, relativa al nuovo ordinamento dell'amministrazione della P.S.;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, che all'art. 15 ha fissato in trenta giorni lavorativi il congedo ordinario per il personale civile dello Stato;

Vista la legge n. 113 del 1953 e successive integrazioni che reca norme sulle licenze ordinarie di cui fruisce il personale militare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 274 del 18 maggio 1981, con la quale è stato disposto il godimento del congedo ordinario relativo all'anno 1980, da parte del personale in servizio presso il commissariato, sino al 31 dicembre 1981;

Vista l'ordinanza commissariale n. 465 del 19 dicembre 1981, con la quale si è disposto di autorizzare il personale, risultante ancora impegnato nella gestione successiva a quella commissariale, di fruire del congedo ordinario, in tutto o in parte, relativo agli anni 1980 e 1981, sino al 31 dicembre 1982;

Vista l'ordinanza commissariale n. 77 del 22 dicembre 1982, con la quale è stato disposto il godimento del diritto al congedo e licenze relativi agli anni 1980, 1981 e 1982 sino al 31 dicembre 1983;

Considerato che parte del personale che presta tuttora servizio presso la gestione stralcio, o che vi ha prestato servizio nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 1983, non ha ancora potuto fruire, o comunque non potrà fruire, entro il termine del 31 dicembre 1983, del congedo ordinario relativo agli anni 1980, 1981 e 1982, come previsto dalle citate ordinanze, per le necessità connesse alla particolare attività prestata per la gestione stralcio;

Ritenuto, inoltre, che il predetto personale non sarà posto in grado di fruire del congedo ordinario relativo all'anno 1983, entro il corrente anno e neppure nel semestre successivo, come richiesto dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, e che ricorrono, pertanto, i motivi per consentirne la proroga al 31 dicembre 1984, mentre ha potuto fruire delle quattro giornate di cui al punto *b*) dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937;

Ritenuta, pertanto, la necessità di consentire al personale suindicato il godimento del diritto ai congedi ordinari o licenze relative agli anni 1980, 1981, 1982 e 1983 sino al 31 dicembre 1984, a modifica ed integrazione di quanto previsto dalla ordinanza n. 77 del 22 dicembre 1982;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

A modifica di quanto previsto dall'ordinanza n. 77 del 22 dicembre 1982, il personale civile e militare che, tuttora, è impiegato per le esigenze della gestione stralcio del commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata è autorizzato a fruire del congedo ordinario o licenza relativi agli anni 1980, 1981 e 1982 per i periodi non ancora goduti, sino al 31 dicembre 1984. Il suddetto termine si applica anche al medesimo personale che è stato impiegato nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 1983.

Art. 2.

Il personale sopraindicato è autorizzato a fruire del congedo ordinario o licenza relativi all'anno in corso, oltre il termine previsto dell'art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sino al 31 dicembre 1984.

Napoli, addì 10 dicembre 1983

Il Ministro: SCOTTI

(6774)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di coadiutore della carriera esecutiva del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 1 - Dicembre 1983, datato 1° dicembre 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 maggio 1983, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di coadiutore della carriera esecutiva del ruolo dell'ispettorato del lavoro dei giovani assunti con la qualifica di impiegati di terza categoria ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(6674)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, supplemento ordinario n. 1 - Dicembre 1983, datato 1° dicembre 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, concernente l'approvazione della graduatoria di merito dell'esame di idoneità, per il conseguimento della qualifica di consigliere della carriera direttiva del ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione dei giovani assunti con la qualifica di impiegati di prima categoria ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, bandito con decreto interministeriale 29 maggio 1980 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980.

(6675)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 41-42 del 14-21 ottobre 1982, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1982, registro n. 87 Istruzione, foglio n. 85, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli di servizio, a cinque posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1980.

Nel Bollettino ufficiale n. 41-42 del 14-21 ottobre 1982, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1982, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1982, registro n. 87 Istruzione, foglio n. 86, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli di servizio integrato da colloquio, a tre posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1980.

(6715)

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore universitario di ruolo prima fascia, gruppo 43-bis « archivistica ».

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1983, registro n. 72 Istruzione, foglio n. 223, in sostituzione del prof. Edoardo Grendi dell'Università di Genova, dimissionario, il prof. Manselli Raul dell'Università di Roma è nominato componente la commissione giudicatrice del concorso ad un posto di professore universitario di ruolo prima fascia n. 43/*bis* « archivistica ».

Pertanto la suddetta commissione è così composta:

Ginzburg prof. Carlo, facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna;

Fonzi prof. Fausto, facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Arnaldi prof. Girolamo, facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma;

Carbone prof. Salvatore, facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria;

Manselli prof. Raul, facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

La spesa inerente il funzionamento della commissione, per presumibili L. 5.000.000, graverà sul cap. 4005 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1983.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione al sopra indicato concorso a posti di professore universitario ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica nei tempi previsti dagli articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 23 ottobre 1981.

(6766)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 56, IN LODI

Concorso a cinque posti di operatore professionale collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore professionale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

(479/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 346 del 19 dicembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata farmacie comunali, in Tarquinia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di farmacista collaboratore.

Banca d'Italia: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di funzionario di seconda in esperimento.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1983, n. 52.

Disciplina della navigazione sul lago di Garda. Intesa tra le regioni del Veneto, della Lombardia e la provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 4 *novembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo 1°

INTESA PER LA NORMATIVA COMUNE

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la difesa ecologica delle coste, delle acque e delle zone di riproduzione ittica, la salvaguardia e il miglioramento dello sviluppo turistico, la navigazione sul lago di Garda è disciplinata in modo uniforme a livello legislativo dalla regione Lombardia, dalla regione del Veneto e dalla provincia autonoma di Trento, in applicazione degli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Efficacia della legge

L'efficacia delle disposizioni legislative oggetto della intesa, inserite nel titolo secondo della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuna delle due regioni e della provincia interessate, di provvedimenti legislativi d'identico contenuto che entreranno in vigore dal 1° gennaio 1984 e comunque dal momento in cui avrà acquistato efficacia, a seguito di promulgazione, l'ultimo in ordine di tempo dei provvedimenti medesimi.

Ogni aggiunta, integrazione o modifica delle predette disposizioni sarà disposta e emanata con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

Art. 3.

Comitato permanente d'intesa

Per assicurare la corretta attuazione della normativa di cui al titolo successivo, e per lo studio e l'elaborazione dei suoi eventuali aggiornamenti, è istituito un comitato permanente d'intesa tra le regioni e la provincia interessate, formato dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi.

Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 novembre, e comunque ogni volta che uno degli enti componenti lo richieda.

Art. 4.

Suddivisione degli oneri finanziari

Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza; la nomina di detti esperti deve essere ratificata da ciascuna delle tre amministrazioni nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuna di esse, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.

Titolo 2°

DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA

Art. 5.

Ambito di applicazione

Le norme che seguono disciplinano la circolazione di tutte le unità di naviglio a eccezione dei seguenti mezzi:

a) motoscafi, piroscafi e altri natanti a motore appartenenti ai servizi di salvataggio, ai Corpi di pubblica sicurezza, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco e degli altri servizi di pubblica utilità;

b) natanti adibiti a servizi di linea di trasporto pubblico o a servizi di traghetto e che siano gestiti da enti pubblici o in concessione;

c) natanti adibiti al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone gestiti ai sensi delle leggi regionali vigenti, e le cui relative autorizzazioni, per l'effettuazione del servizio, siano state rilasciate entro la data di entrata in vigore della presente legge;

d) natanti adibiti e utilizzati in modo esclusivo alla pesca e di proprietà di pescatori professionisti a condizione che questi siano residenti nei comuni rivieraschi ed esercitino l'attività di pescatore in modo professionale e a titolo principale;

e) natanti adibiti e utilizzati in modo esclusivo al commercio ambulante, intestati a proprietari che siano in possesso della relativa licenza commerciale entro la data di entrata in vigore della presente legge;

f) natanti a vela, dotati di motore ausiliario, per tutte le operazioni di uscita e rientro dai punti di stabile stazionamento o per l'attraversamento delle fascie di rispetto di cui all'art. 4, punto *d*);

g) natanti adibiti a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante competizioni sportive organizzate sotto l'egida degli enti riconosciuti di promozione sportiva o della Federazione nazionale di sport nautici o da comuni e consorzi di comuni rivieraschi.

Sono definiti unità di naviglio tutti i mezzi di navigazione di qualsiasi tipo e stazza; negli articoli che seguono la definizione unità di naviglio è pertanto chiamata «unità».

Art. 6.

Protezione della fascia costiera

Le unità a motore non possono navigare nella fascia costiera sino a una distanza di 500 metri dalla riva, a eccezione del tratto costiero della riva occidentale del lago compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba ove detta distanza è limitata a 200 metri; detto ultimo limite si applica inoltre alla navigazione intorno all'Isola di Garda.

Rimane tuttavia consentito il transito, a velocità non superiore a cinque nodi, nello specchio d'acqua compreso tra detta isola e la terra ferma.

Nelle zone non riservate alla balneazione è consentito l'attraversamento di tale fascia per l'approdo e la partenza purchè la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa a una velocità non superiore a cinque nodi e usando ogni particolare accorgimento atto a evitare incidenti.

Nell'ambito della fascia costiera il sindaco con propria ordinanza può introdurre ulteriori divieti e restrizioni.

Art. 7.

Velocità

Fuori dalla fascia di protezione di cui al precedente art. 6, i conducenti delle unità a motore devono regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di ventidue nodi nelle ore diurne e di dieci nodi nelle ore notturne.

Art. 8.
Precedenza

I natanti hanno l'obbligo di dare la precedenza assoluta:
alla unità che non governa;
alla unità in difficoltà
alla unità a vela;
alla unità impegnata in operazioni di pesca;
ai mezzi adibiti al pubblico servizio di linea.

Art. 9.
Norme di comportamento

Le unità a motore hanno l'obbligo di tenersi almeno a 100 metri e comunque a prudente distanza da quelle di piccolo dislocamento e dai segnali di presenza di subacquei.

Devono comunque mantenersi almeno a 100 metri e comunque a prudente distanza dalle unità adibite a pubblico servizio e osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole di vela.

E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità adibite a pubblico servizio o di ostacolarne la manovra di attracco. E' vietato altresì interferire nei campi di regata e ostacolare l'unità impegnata in operazioni di pesca professionale, mantenendo una distanza di 100 metri.

E' vietato infine seguire nella scia, o a distanza inferiore a quella di sicurezza, unità trainanti sciatori nautici e attraversarne la scia in velocità o a vicinanza tale da costituire un pericolo per gli sciatori in caso di caduta.

La rumorosità dei motori dovrà essere mantenuta entro limiti che non possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 10.
Immersioni

Chi pratica immersioni subacque deve segnalare la propria presenza mediante boa con bandiera rossa ed essere assistito da una unità di appoggio.

E' vietato praticare immersioni subacquee:

a) sulla rotta dei battelli di linea;

b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;

c) in vicinanza dei luoghi di stazionamento delle unità o dei corridoi di lancio dello sci nautico.

Art. 11.
Divieto di circolazione delle unità a motore

Le unità a motore devono sempre rispettare una distanza minima di 500 metri dalle zone mantenute a canneto e da quelle di rilevanza archeologica o naturalistica appositamente segnalate.

Gli enti partecipanti alla presente intesa, potranno con successive intese delimitare zone di lago circoscritte in riferimento a caratteristiche ambientali e peculiari, entro le quali la navigazione a motore può essere vietata.

La provincia autonoma di Trento, considerato le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e della vocazione della stessa alla navigazione a vela, potrà, in deroga alle norme di regolamentazione della navigazione a motore previste agli articoli precedenti, vietare la navigazione di unità a motore nelle acque di propria competenza.

Art. 12.
Sci nautico

Lo sci nautico è consentito in ore diurne, dalle ore otto alle ore venti, e al di fuori della fascia costiera ed è disciplinato dalle norme di cui al decreto ministeriale 26 gennaio 1960 del Ministero della marina mercantile e successive disposizioni legislative in materia.

L'istituzione e la delimitazione dei corridoi di lancio per lo sci nautico dovranno essere approvati dai consigli comunali competenti.

Le amministrazioni comunali rivierasche potranno eventualmente delimitare un'area specificamente destinata alla pratica di detto sport ove la velocità potrà essere anche definita a limiti superiori a quelli indicati dall'art. 7 purché tale area venga opportunamente segnalata e delimitata, si trovi a distanza minima dalla costa di 1.000 metri e non costituisca impedimento sensibile all'uso dello specchio lacuale per tutte le restanti attività diportistiche.

In ogni caso la pratica dello sci nautico dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti ulteriori norme:

a) i conduttori delle unità devono essere assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore devono avvenire in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli appositi corridoi di lancio;

b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;

d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e devono essere dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;

e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente e l'accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il rimorchio contemporaneo di più di due sciatori.

Art. 13.
Protezione delle boe di segnalazione

E' vietato togliere, modificare, spostare o rendere inefficaci le boe di segnalazione delle zone di divieto di navigazione o dei corridoi di lancio per sci nautico, dove esistono.

Art. 14.
Impiego delle tavole a vela (windsurf)

L'uso delle tavole a vela (windsurf) è autorizzato solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.

I conduttori debbono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

I conduttori debbono indossare giubbotto di salvataggio e non possono portare persone o animali a bordo.

Le amministrazioni comunali nelle aree di rispettiva competenza potranno delimitare zone entro le quali è vietato l'uso della tavola a vela.

Art. 15.
Rifornimento di carburante

Il rifornimento di carburante delle unità è consentito solo presso gli impianti di distribuzione.

E' vietato il rifornimento mediante travaso da contenitori.

Art. 16.
Scarico di rifiuti

E' vietato gettare in acqua da qualsiasi imbarcazione rifiuti solidi, semisolidi o liquidi nonché oggetti di scarto o relitti.

Inoltre prima della immissione nelle acque lacuali i natanti dovranno essere sottoposti al lavaggio della carena.

Nell'ambito dell'approdo è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili.

Per rifiuti solidi e liquidi debbono essere esclusivamente usati appositi contenitori, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccoglierle.

Art. 17.
Scarico di idrocarburi

E' vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.

Art. 18.
Rumori

E' fatto divieto di provocare rumori molesti che possano disturbare la quiete pubblica.

Art. 19.
Entrata e uscita dai porti

Le imboccature dei porti devono essere riconoscibili di giorno mediante dipintura di strisce bianco-nere a destra e bianco-rosse a sinistra, sempre per chi entra; di notte da fanali intermittenti, rosso a sinistra, verde a destra, ben individuabili, così da evitare le interferenze delle insegne luminose adiacenti a terra.

Le manovre di entrata e di uscita vanno sempre fatte con cautela e a velocità ridotta che non deve superare i tre nodi/h.

I natanti che escono hanno diritto di precedenza su quelli che entrano.
Le navi di linea hanno diritto di precedenza sia in entrata che in uscita.
In porto la nave più grande ha precedenza su quella più piccola.
I natanti in transito davanti a un porto devono lasciare libera la rotta alle unità che entrano o escono dal porto.
E' vietata l'entrata e l'uscita dai porti con la sola propulsione velica per imbarcazioni superiori a 6 metri.

Art. 20.
Ormeggi e ancoraggi

La concessione di ormeggi fissi, le attività artigianali, commerciali o professionali consentite nelle zone portuali nonchè ogni altra disposizione per la gestione razionale del porto sono demandate ad appositi regolamenti approvati da ciascun comune nel quadro delle norme che ciascuna delle due regioni e la provincia interessata emanerà nell'ambito di propria competenza.

Art. 21.
Sanzioni

Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 8, 10, 11 e 12 e dal primo e ultimo comma dell'art. 9, e dal primo comma dell'art. 6, si applica la sanzione amministrativa da L. 200.000 (duecentomila) a L. 1.000.000 (unmilione).
Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 7 e 13 nonchè dal secondo e terzo comma dell'art. 9, e dal secondo comma dell'art. 6, si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 (centomila) a L. 500.000 (cinquecentomila).
Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dagli articoli 10, 14, 15, 16, 17 e 18 nonché del quarto comma dell'art. 19, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 (cinquantamila) a L. 250.000 (duecentocinquantamila).
Per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previste dal secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 19, si applica la sanzione amministrativa da L. 30.000 (trentamila) a L. 150.000 (centocinquantamila).
La violazione dell'art. 12 può comportare in caso di recidiva dopo la terza diffida, la revoca dell'autorizzazione dell'esercizio per lo sci nautico.
I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo saranno destinati, a cura di ciascun comune, esclusivamente per interventi di salvaguardia ambientale del lago.

Art. 22.
Informazione e pubblicità

Alle disposizioni della presente legge verrà data adeguata pubblicità nelle lingue italiana, francese, tedesca e inglese, sia mediante avvisi a cura dei comuni sia mediante avvisi e pubbliche inserzioni sui quotidiani a maggiore diffusione a cura delle due regioni e della provincia interessate.

Art. 23.
Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente documento di intesa, si applicano le norme previste dalla legislazione vigente in materia di navigazione.

Art. 24.
Manifestazioni sportive

Le manifestazioni sportive possono svolgersi in deroga alle presenti norme secondo le disposizioni vigenti in ciascun ente partecipante all'intesa.

Art. 25.
Servizi di vigilanza

La vigilanza ai fini del rispetto della presente disciplina è effettuata dai comuni territorialmente competenti che si avvalgono oltre che degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, di personale autorizzato, ai sensi di legge, da ciascuna delle tre amministrazioni territorialmente competenti.

Art. 26.
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 2 novembre 1983

BERNINI

(6533)

REGIONE MARCHE

Avviso di rettifica alla legge regionale 31 ottobre 1983, n. 35: « Disciplina dell'insegnamento dello sci nelle Marche ». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 122 del 14 novembre 1983 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 337 del 9 dicembre 1983).

All'art. 18, primo comma, della legge regionale citata in epigrafe, dove è scritto: « ai sensi della legge regionale *27 febbraio 1980, n. 8* », leggasi: « ai sensi della legge regionale *5 luglio 1983, n. 16* ».

(6728)

Avviso di rettifica alla legge regionale 2 novembre 1983, n. 36: « Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina ». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 122 del 14 novembre 1983 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 337 del 9 dicembre 1983).

All'art. 15, secondo comma, della legge regionale citata in epigrafe, dove è scritto: « le norme previste dalla legge regionale *27 febbraio 1980, n. 8* », leggasi: « le norme previste dalla legge regionale *5 luglio 1983, n. 16* ».

(6729)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.